



COMUNE DI FOSDINOVO

* * *

REGOLAMENTO
PASSI CARRABILI – APERTURE – DIRAMAZIONI
(Appr. con Del. C.C. n. 4 DEL 22.5.2012)

INDICE

- Art. 1 - Contenuto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di passo carrabile, accesso, diramazione
- Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione
- Art. 4 - Ufficio comunale competente
- Art. 5 - Spese
- Art. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione
- Art. 7 - Canone di Occupazione Suolo pubblico
- Art. 8 - Cartello di Passo Carrabile
- Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà
- Art. 9 bis - Estensione del passo carrabile
- Art. 10 - Sanzioni
- Art. 11 - Norme di rinvio

Art. 1

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di passi carrabili, aperture e diramazioni, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Definizione di passo carrabile, accesso, diramazione

1. Per passo carrabile si intende quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altro materiale o da appositi intervalli lasciati sul marciapiede o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

2. I passi carrabili si distinguono in:

- Obbligatoriosi quelli realizzati conformemente alle disposizioni di cui alla legge del 1993 (interruzione di marciapiede pubblico).

- Facoltativi quelli per i quali il richiedente ne faccia specifica richiesta (fermo rimanendo le disposizioni del CDS).

Entrambe le fattispecie sono sottoposte alle disposizioni del presente regolamento.

3. Gli accessi e le diramazioni di cui all'art. 22 C.D.S. sono soggetti ad autorizzazione come meglio specificato nei successivi articoli.

Art. 3

Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, accessi o diramazioni né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

2. I passi carrabili, gli accessi e le diramazioni relativi a nuove costruzioni, qualora previsti nella domanda di rilascio del permesso di costruire (o D.I.A.), sono autorizzati con separato atto.

I passi carrabili, gli accessi e le diramazioni già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

4. Per i passi carrabili, accessi e diramazioni esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 dello stesso, possono autorizzarsi, caso per caso e previo parere dei competenti uffici, per le sole strade comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal predetto Regolamento.

Art. 4

Ufficio comunale competente

1. Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio della Polizia Municipale dell'Unione di Comuni, fermo restando l'obbligo, se necessario, da parte del richiedente, di aver adempiuto alle vigenti prescrizioni urbanistiche.

2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria.

Art. 5

Spese

1. Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso per le spese di sopralluogo, il cui ammontare è fissato con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento.

Art. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. Lo schema tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento indica le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che per i passi carrabili non potrà eccedere gli anni 29 e per gli accessi e diramazioni la durata di anni 10.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7

Canone di occupazione suolo pubblico

1. Per ogni passo carrabile autorizzato è dovuto un canone, da corrispondersi con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
2. Per ogni accesso e diramazione è dovuto il pagamento dei diritti di segreteria, così come disciplinato nell'apposito regolamento, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8

Cartello di passo carrabile

1. Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito cartello previsto dalla vigente normativa.
2. Il cartello in questione è fornito unitamente all'autorizzazione dall'ufficio tributi previo pagamento delle somme stabilite.

Art. 9

Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salvo ripartizione fra gli stessi in rapporto al numero degli utilizzatori.
2. Le strade private che si immettono sulla via pubblica sono considerate unico passo carraio a servizio di più proprietà.

Art. 10

Estensione del passo carrabile

1. Qualora il titolare del passo, in strade di larghezza limitata, manifesti l'inderogabile necessità che sul lato opposto, ovvero in prossimità dello sbocco, non sostino veicoli che potrebbero impedire il godimento dell'area destinata al ricovero dei propri mezzi, dovrà chiedere di estendere il divieto anche sul lato opposto o per un tratto a fianco dello sbocco del passo, pagando i relativi oneri. Tale divieto deve essere reso evidente agli utenti della strada mediante realizzazione di segnaletica orizzontale di colore giallo, riportante gli estremi dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni impartite con l'autorizzazione stessa. Sono a carico del proprietario tutte le spese necessarie, di istruttoria e di apposizione della segnaletica funzionale al passo carrabile. Lo spazio asservito al passo carrabile dovrà essere il minimo necessario. Non trattandosi di un diritto soggettivo, la PA ha un'ampia facoltà discrezionale che si può anche risolvere in un diniego motivato con l'interesse pubblico a mantenere la situazione attuale, avverso al quale è ammesso il ricorso al TAR.

Art. 11

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono

punite ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento o in difformità, si applicano le disposizioni di legge e di altri Regolamenti vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il 14.7.2012..